

STATUTO

EOS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV VIA
OSPEDALE 10

Numero REA: TV - 184762

Codice fiscale: 02016680262

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

-- Allegato "C" al n. 22297 di rep. e al n. 14422 di racc. --
----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----
----- "EOS COOPERATIVA SOCIALE" -----
----- TITOLO I -----
- DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO -
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----
È costituita con sede in Castelfranco Veneto (TV), ai sensi della legge 381/1991, del D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017, la cooperativa sociale di tipo "B", denominata: -----
----- "EOS COOPERATIVA SOCIALE". -----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio italiano. -----
ART. 2 - DURATA -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2086 (duemilaottantasei). -----
ART. 3 - NORME APPLICABILI -----
Alla cooperativa (oltre quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi), si applicano: -----
- tutte le leggi speciali in materia di cooperative e, in particolare, le disposizioni della Legge 381/1991; -----
- in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 in base al quale, ai sensi dell'art. 1 comma quarto, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale; -----
- in quanto compatibili, le norme del D. Lgs. n. 117 del 2017 (di seguito CTS) che all'art. 4 qualifica le cooperative sociali come Enti del Terzo Settore. -----
- le norme contenute nel Titolo VI del codice civile e, per quanto in esso non previsto, le disposizioni sulla **SOCIETA' PER AZIONI**, in quanto compatibili. -----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO - OGGETTO -----
ART. 4 - SCOPI -----
La cooperativa ha i seguenti scopi: -----
* perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui alla LR n. 23/2006, attraverso la gestione di attività produttive di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91; -----
* ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
Per i detti scopi, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno. -----

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, perciò la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514; e potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. -----
Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 maggio 1942, n. 318. -----
La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio. -----
ART. 5 - OGGETTO -----
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa ha per oggetto la ricerca di opportunità di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 381/91 e all'art. 3 della L.R. Veneto n. 23/2006, nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione di posti di lavoro, sia sfruttando le possibilità offerte dalle vigenti norme di legge, sia raggiungendo accordi particolari con aziende pubbliche e private e con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali. Tale impegno si trova realizzato nelle seguenti attività: ----
1) servizi di manutenzione aree verdi e di giardini: -----
- lavori di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico e privato; -----
- interventi di pulizia e manutenzione di boschi, sottoboschi e di aree golenali; -----
- studio ed esecuzione di progetti di arredo urbano; -----
- servizi di custodia e sorveglianza di parchi, ville, boschi e giardini; -----
- coltivazione di fondi agricoli e commercializzazione dei prodotti ottenuti; -----
2) servizi ambientali: -----
- la raccolta, il recupero e il trasporto di rifiuti urbani e assimilabili; -----
- la gestione di isole ecologiche; -----
- la raccolta, lo smaltimento, il recupero di rifiuti solidi, liquidi, civili e/o industriali di qualsiasi genere e specie; -----

- la raccolta, stoccaggio e trasporto di materiali, di rifiuti sanitari e di rifiuti speciali; -----
- la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per il trattamento di rifiuti compreso il compostaggio degli sfalci verdi e del materiale organico di ogni genere; -----
- interventi di ecologia ambientale compreso lo spazzamento di strade e piazze, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio, spargimento sale, la pulitura/bonifica di aree destinate a bonifica e smaltimento acque del Demanio e dei Consorzi di Bonifica; -----
- attività di disinfezione, di sanificazione, di derattizzazione ambientale e diserbo chimico; -----
- attività di consulenza giuridica e tecnica in materia ambientale; -----
- attività di informazione, sensibilizzazione, consulenza in materia di fonti di energia rinnovabile, recupero e riciclo rifiuti, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; -----
- la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti che utilizzano energie rinnovabili compresa la realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti; -----
3) servizi cimiteriali: -----
- la progettazione, la manutenzione e la gestione delle aree e degli impianti cimiteriali, anche rivolti alla cremazione, compresi tombe, manufatti, loculi, reti e punti di illuminazione votiva e, in generale, l'effettuazione di ogni servizio cimiteriale, compresi servizi amministrativi e gestionali; -----
- servizi cimiteriali quali ricevimento salme, resti, ceneri; inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione; deposito ossa nell'ossario comune ovvero dispersione ceneri nel cinerario comune, ricognizioni, ispezioni, verifiche, -----
- manutenzione e pulizia dei cimiteri: manutenzione ordinaria tombe, intesa come piccole manutenzioni e pulizia delle stesse -----
- tutti i servizi collegati agli impianti cimiteriali pubblici e privati; -----
4) Altri servizi: -----
- servizi informatici/amministrativi con attività di: data entry, creazione, aggiornamento e gestione di siti web e di e-commerce, creazione e gestione di "data center"; creazione e gestione banche dati, gestione servizi elettronici informativi e formativi, editoria elettronica con esclusione della pubblicazione di quotidiani di cui all'art.1 della L.5.8.1981, n.416, digitalizzazione di documenti, archiviazione e conservazione, creazione e gestione di "call center" inbound e outbound e telemarketing, gestione di servizi di supporto amministrativi a uffici e segreterie di enti pubblici e/o aziende private comprese attività di front end e back

office, creazione e gestione e mantenimento di centri stampa, servizio di assistenza e fornitura manutenzione di hardware e software compreso attività di help desk, gestione e manutenzione di sportelli automatici/telematici per pagamenti e riscossione ed/o apparecchiature analoghe; -----

- servizi di elaborazione dati, effettuazione di servizi amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere; -----
- servizi di manutenzione impiantistica e di edifici e manutenzione in genere (tipo edile, elettrico, idraulico e di dipintura); -----
- manutenzione di attrezzature ed impianti di strutture residenziali, di centri per la produzione di pasti; -----
- servizi di ristorazione e mensa; -----
- il servizio di facchinaggio, traslochi e servizi di logistica industriale e civile compreso il carico e scarico merci; -----
- servizi di pulizia e sgombero di ambienti pubblici e privati; -----
- il servizio di stampa, bollettazione, postalizzazione e/o consegna a domicilio dei documenti di informazione e di pagamento dei servizi ambientali e non solo, compreso quindi ogni altro servizio; -----
- distribuzione e consegna a domicilio di locandine e giornali/riviste, con servizio di affissione manifesti; -----
- lavori complementari ai servizi socio-assistenziali e sanitari, quali ad esempio: trasporto persone e cose, barellieri, servizio autolettiga, etc; -----
- la realizzazione di indagini territoriali; -----
- la gestione dell'archiviazione documentale sia fisica che magnetica; -----
- gestione di impianti sportivi, quali piscine comunali o private, campi da calcio, campi da tennis, campi di atletica, ecc.; -----
- gestione di servizi di illuminazione e parcheggio pubblici o privati; -----
- servizi di presidio e sorveglianza delle zone in prossimità di edifici scolastici ed eventualmente le aree verdi pubbliche e gli impianti sportivi comunali e non; -----
- ogni e qualsivoglia attività, anche di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purchè inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori; -----
- noleggio di veicoli in genere sia con, che senza, il titolo autorizzativo nonchè il noleggio di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici, autogrù e carrelli, noleggio con conducente o servizio pubblico di linea o da piazza; -
- il noleggio con conducente con qualsiasi veicolo; -----
- l'attività di trasporto su strada di merci per conto proprio e per conto terzi collegata e non ai servizi elencati ai punti precedenti. -----

Il tutto con espressa esclusione delle attività che siano dalla legge riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti ed autorizzazioni non posseduti dalla società. -----
La cooperativa potrà svolgere tutte le attività complementari e affini a quelle indicate sia direttamente che tramite terzi. -----
Per realizzare tali attività la cooperativa opera in rete con le esperienze cooperative presenti nel territorio e, ove possibile, si avvale dell'apporto di altri nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti, soci e non, intendono partecipare ad iniziative di solidarietà sociale. -----
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa potrà aderire a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----
La cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----
Le attività descritte sono realizzate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. -----
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. -----
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-

riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio '92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **SOCI** -----

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI -----

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

La cooperativa ha le seguenti categorie di soci: -----

1) soci cooperatori: le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

II socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di prestazione, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 6, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. -----

I soci cooperatori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -----

2) soci volontari: persone che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

3) soci fruitori: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

4) soci sovventori: coloro che, identificandosi negli scopi sociali, sono disponibili a provvedere al finanziamento della Cooperativa partecipando alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 59/92 e indicato nel Titolo IV del presente statuto. -----

5) Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. -----

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; -----

c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; -----

d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 6 del presente statuto e con l'apposito regolamento; -----

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del presente statuto; -----

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà al-

tresi contenere: -----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. ----
Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. -----
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza. -----
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. -----
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci. -
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----
Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----
ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) né superiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). -----
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346 (emissione), 2347 (indivisibilità), 2348 (categorie), 2349 (azioni e strumenti finanziari) 2354 (titoli) e 2355 (circolazione) del codice civile. -----
Nella società ai sensi dell'art. 2525 del codice civile nessun socio può avere azioni il cui valore nominale supera la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). ----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. -
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure di cui all'art. 38 del presente statuto. -----
ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----
La quota sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione all'atto della delibera di ammissione e comunicata ai soci. -----
I soci sono obbligati: -----
a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione; -----
d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----
I soci in particolare: -----
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; -
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle ca-

ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----
Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. -----
Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi di legge. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte della Cooperativa. -----
ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica. -----
ART.11 - RECESSO -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo; -----
d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota. -----
È vietato in ogni caso il recesso parziale. -----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte della Cooperativa. -----
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al

successivo art. 38. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del medesimo. -----
ART. 12 - ESCLUSIONE -----
L'esclusione può essere pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: -----
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; --
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6; -----
4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -
a. subordinato -----
i. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa; -----
ii. per mutuo consenso; -----
iii. per dimissioni, anche in periodo di prova; -----
iv. per licenziamento per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; -----
v. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; ----
b. diverso da quello subordinato -----
i. per mutuo consenso; -----
ii. per recesso contrattuale comunicato dal socio; -----
iii. per inadempimento contrattuale da parte del socio. ----
5) che, se socio di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----
6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----
7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; --
8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista; -----
10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-

ria agli interessi sociali; -----
11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-
va. -----
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-
va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-
sclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età
pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta
inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale pro-
secuzione del rapporto sociale. -----
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-
ciale, a far data dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento deliberato dagli amministratori mediante lette-
ra raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo
a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da
parte del medesimo.. -----
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma
1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di
diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento deliberato dagli amministratori. -----
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-
porre opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla comu-
nicazione, ai sensi del successivo art. 38. -----
ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE --
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,
debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo ido-
neo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione
da parte degli interessati. -----
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa
in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di ammini-
strazione in materia di recesso saranno demandate alla deci-
sione dell'organismo di mediazione, regolato dall'articolo
38 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare
contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno pro-
muovere la procedura di mediazione con atto comunicato a mez-
zo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comu-
nicazione da parte della cooperativa, a pena di decadenza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei
provvedimenti stessi. -----
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa
in merito a provvedimenti di esclusione del socio sono devo-
lute alla competenza del Tribunale Ordinario. -----
ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE ----
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-
borso delle somme versate per liberare la quota da essi sot-
toscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attri-
buite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo
articolo 21 del presente statuto. -----
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-

cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la quota assegnata al socio mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. -----

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI -----

Il trattamento normativo ed economico dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurata con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettan-

te sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro pre-
stato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collet-
tivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe. -----
Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-
co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-
blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire
le misure da adottare per farvi fronte. -----
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-
l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-
vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-
tive. -----
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-
ve che non consentano l'utilizzo in tutto in parte dei soci,
il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospen-
sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del so-
cio medesimo. -----
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini
normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. --
----- **TITOLO IV** -----
----- **SOCI SOVVENTORI** -----
ART. 18 – I SOCI SOVVENTORI -----
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.
59. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per
il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono a-
vere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-
presentati da azioni nominative trasferibili del valore di
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) ciascu-
na. Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 5 (cinque) azio-
ni. -----
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346 del codice civile. -----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-
sione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-
vio gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio
che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consi-
glio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consi-
glio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste
dal precedente articolo 8. -----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio
provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a
rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni. ----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve
essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la
quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ----
Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. ----
----- **TITOLO V** -----
----- **PATRIMONIO SOCIALE — RISTORNI — BILANCIO** -----
ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE -----
Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----
a) dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e dall'eventuale sovrapprezzo; -----
b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV; ----
c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di

esercizio di cui al successivo articolo 21; -----
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -
e) dalla riserva straordinaria. -----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle
quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,
fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-
glimento. -----
ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----
L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-
strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le
disposizioni di legge. -----
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere
riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-
ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la
condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-
dice civile. -----
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla
gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i crite-
ri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'at-
tuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello
scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa
a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazio-
ne gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deli-
berazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi so-
ci. -----
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci
per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-
sura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano partico-
lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. -----
Gli amministratori con propria deliberazione presa prima del-
la scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-
genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-
gamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. -----
Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dila-
zione nella relazione sulla gestione. -----
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-
gi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci coo-
operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro,
mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi
complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da
essi sottoscritta e versata. -----

La ripartizione del ristorno ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): -----
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ----
b) la qualifica/professionalità; -----
c) i compensi erogati; -----
d) la tipologia del rapporto di lavoro; -----
e) la produttività e la flessibilità intesa anche come disponibilità; -----
f) il tempo di permanenza nella cooperativa. -----
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. ----
ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE -----
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----
1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----
2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; ----
3) ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia; -
4) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
5) a riserva straordinaria. -----
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto 2), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale. -----
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi, non potranno essere erogati ristorni e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----
----- **TITOLO VI** -----
----- **GOVERNO DELLA SOCIETA'** -----
ART. 22 - ORGANI SOCIALI -----
Sono organi della società: -----
a) l'assemblea dei soci; -----
b) l'organo amministrativo; -----

c) il collegio sindacale, se nominato. -----

----- **SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

----- **ART. 23 - ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

I soci riuniti in Assemblea decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza: -----

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili; -----

2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori; -----

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; -----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci; -

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore e determinazione del compenso relativo all'intera durata dell'incarico; -----

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.; -----

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile; -----

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. -----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2368 del codice civile. -----

ART. 24 - DIRITTO DI VOTO -----

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni. -----

ART. 25 - ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione, a mezzo

lettera raccomandata o e-mail, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Il socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. -----

L'assemblea si può svolgere anche in modalità audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. L'assemblea si ri terrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi. In ogni luogo audio-video collegato dovrà predisporre il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'assemblea in quel luogo se i partecipanti in quel luogo siano più di uno; una copia del verbale delle assemblee tenute in audio e video conferenza deve essere inviata ai soci partecipanti. -----

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, nei limiti previsti dalle vigenti norme. --

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

L'Assemblea è regolarmente costituita: -----

- in *prima convocazione* quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; -----
- in *seconda convocazione* qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. -----
Peraltro, per la modificazione dell'atto costitutivo, l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea, mentre per le modifiche della "clausola compromissoria" occorre la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti potranno recedere entro novanta giorni. -----
In entrambi i casi, sono salve diverse maggioranze previste da norme inderogabili. -----
Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto. -----
ART. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----
Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio. -----
----- **SEZIONE II - AMMINISTRATORI** -----
ART. 28 - AMMINISTRATORI -----
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori. -----
Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----
Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----
Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. -----
Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. -----
L'amministrazione della Cooperativa è affidata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione. -----
ART. 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) consiglieri. -----
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea. -----
Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. --
Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età. -----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima, ovvero nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio e video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti. -----
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti; ed in caso di più di due membri, prevale il voto del Presidente. -----
Le votazioni sono palesi. -----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----
Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

ne e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE -----
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. -----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----
Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

---- **SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE** ----

ART. 32 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE -----
L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore con i poteri e le competenze previste dal Codice Civile per la funzione di controllo legale o contabile. -----
In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. -----

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA COMPOSIZIONE - DURATA --
Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo o per volontà dell'assemblea, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 34. -----
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. ----
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

ART. 34 - COMPETENZA E RIUNIONI -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se costituito. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti amministrativi ed in regola con i versamenti delle quote sociali. -----

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. ----

ART. 35 - CONTROLLO CONTABILE	-----
Il controllo contabile, quando obbligatorio per legge e non è affidato al Collegio dei Sindaci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. -----	
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. -----	
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----	
Il revisore non deve trovarsi in una delle condizioni di inleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2399 e 2409-quinquies del Codice Civile. -----	
Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. ----	
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: -	
1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----	
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----	
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----	
----- TITOLO VII -----	
----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	
ART. 36 - SCIoglimento	-----
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----	
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----	
ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	-----
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devolti nell'ordine: -----	
- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; -----	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge. -----	

-----	TITOLO VIII	-----
-----	DISPOSIZIONI FINALI	-----
ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	-----	
Le controversie tra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione presso un organismo di mediazione, iscritto nell'apposito Registro, competente del luogo ove è la sede della società. -----		
Si applicano gli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. -----		
La domanda di mediazione, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia. -----		
ART. 39 - REGOLAMENTI	-----	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. -----		
ART. 40 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE	-----	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----		
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----		
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----		
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --		
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ---		
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----		
ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI	-----	

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21, 37 e 40
sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----
Firmato: Buzzelli Vincenzo -----
Marco Tottolo (L.S.) -----